



**Spett.le**

Direzione generale Musei

**e p.c.,**

Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Fondazione Compagnia di San Paolo

Scuola IMT Alti Studi Lucca

Luiss Guido Carli

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino

**OGGETTO: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

Facciamo seguito alle intese intercorse per sottoporvi, con la presente, la nostra accettazione per il perfezionamento del Memorandum of Understanding (“*Memorandum of Understanding*” o anche “*MOU*”) in oggetto

**TRA**

la **Direzione generale Musei** del Ministero della Cultura avente sede legale in Roma, Via di San Michele n. 22 C.F. n. C.F. 97832870584 nella persona del Direttore generale Prof. Massimo Osanna in qualità di legale rappresentante (di seguito indicata come “**Direzione generale**” o, indistintamente, come “*Parte*”)

**E**

**Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A.** con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3, 10138, capitale sociale Euro 9.254.940,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 02014200246, Società appartenente al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015, appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. nella persona di Viviana Bacigalupo in qualità di Direttrice Generale

(di seguito indicata come “**Intesa Sanpaolo Innovation Center**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

**E**

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capitale sociale Euro 10.368.870.930,08, iscritta al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” partita IVA 11991500015, numero iscrizione Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari nella persona del Michele Giuseppe Coppola in qualità di Responsabile della struttura Art, Culture and Heritage

(di seguito indicata come “**Intesa Sanpaolo**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

**E**

**Fondazione Compagnia di San Paolo**, con sede legale in Torino Corso Vittorio Emanuele II, 75 CF 00772450011, fondazione filantropica di origine bancaria iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino al numero 365 in persona del Segretario Generale Alberto Francesco Anfossi

(di seguito indicata come “**Fondazione**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

**E**

**Scuola IMT Altissimi Studi Lucca**, sede del Centro di Ricerca LYNX - Center for the Interdisciplinary Analysis of Images, Contexts, Cultural Heritage-, avente sede legale in Lucca, Piazza San Ponziano 6, C.F. n. 92037570469 - P.I. 02235840465 nella persona di Rocco De Nicola in qualità di Rettore *pro-tempore* e Legale Rappresentante

(di seguito indicata come “**Scuola IMT**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

**E**

**Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli** avente sede legale in Roma, viale Pola n. 12 C.F. n. 02508710585 P.I. 01067231009 nella persona del Prof. Paolo Boccardelli in qualità di Rettore, in forza dell'art. 11 dello Statuto di autonomia, ed in persona di Giovanni Lo Storto in qualità di Direttore Generale, in forza di procura speciale n. rep. 4.389 dell'8 luglio 2016 a rogito dott. Vincenzo Ferrara notaio in Roma

(di seguito indicata come "**Luiss**" o, indistintamente, come "**Parte**")

**E**

**Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino** avente sede legale in Via Accademia delle Scienze n. 6 C.F. n. 97656000011- P.I. 09269240017 nella persona di Christian Greco in qualità di Direttore

(di seguito indicata come "**Museo Egizio**" o, indistintamente, come "**Parte**")

**E**

**Parchi archeologici di Crotone e Sibari** avente sede legale in Cassano Allo Jonio C.F. 94036550781 nella persona del Direttore Filippo Demma in qualità di legale rappresentante

(di seguito indicata come "**Parchi di Crotone e Sibari**" o, indistintamente, come "**Parte**")

(collettivamente indicate anche come le "**Parti**")

#### **RITENUTO CHE:**

a) l'art. 6 («Valorizzazione del patrimonio culturale») del d.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di seguito Codice) stabilisce, al comma 1, che «la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche

la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”, e al comma 2, che “la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze” e, infine, al comma 3, che “la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”;

b) l’art. 111 del Codice stabilisce che “le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati” (comma 1) e che “la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata” (comma 2). Quella pubblica “si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione” (comma 3), mentre quella privata “è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale” (comma 4);

c) l’art. 112, del Codice dispone che “lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica” (comma 4), e che “anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali” (comma 9);

d) l’art. 119 del Codice dispone che “Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione” (comma 1) e che “sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 possono stipulare apposite

- convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione” (comma 2);
- e) il protocollo d’intesa siglato il 17 dicembre 2020 fra Ministero della cultura e il Ministero dell’Università e ricerca, stabilisce che le parti “nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono cooperare per il potenziamento e l’integrazione della ricerca”; ai sensi dell’art. 3, comma 3 prevede la “cooperazione fra gli Uffici centrali e periferici e gli Istituti di ricerca del MiBACT con le Università e gli Enti di ricerca vigilati dal MUR, al fine di elaborare congiuntamente progetti di ricerca” e all’art. 3, comma 8 prevede il “coordinamento delle iniziative comuni, comprese quelle già avviate, che prevedono il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca, dell’innovazione e della formazione per il patrimonio culturale e il turismo”;
- f) il DM 21 febbraio 2018, n. 113, recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”, favorisce la logica di rete e di integrazione delle competenze dei soggetti pubblici e privati al fine di potenziare la fruizione del patrimonio culturale.
- g) l’Art. 121 Codice (accordi con le fondazioni bancarie): “1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.”

#### **PREMESSO CHE:**

- a) la *Direzione generale Musei* ai sensi del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” e s.m.i. svolge funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del Codice, con riguardo

a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato;

- b) *Intesa Sanpaolo Innovation Center*, è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all'innovazione di frontiera. Esplora scenari e trend futuri, sviluppa progetti multidisciplinari di ricerca applicata, supporta startup, accelera la business transformation delle imprese secondo i criteri dell'open innovation e della circular economy, favorisce lo sviluppo di ecosistemi innovativi e diffonde la cultura dell'innovazione, per fare di Intesa Sanpaolo la forza trainante di un'economia più consapevole, inclusiva e sostenibile. Per le attività inerenti alla ricerca applicata Intesa Sanpaolo Innovation Center ha costituito alcuni laboratori a servizio anche delle strutture del Gruppo Intesa Sanpaolo, avvalendosi del supporto scientifico di primari istituti di ricerca ed università, selezionati secondo gli ambiti di competenza e specializzazione, in particolare sull'intelligenza artificiale e sulle neuroscienze.
- c) *Intesa Sanpaolo*, attraverso la struttura Art, Culture and Heritage, presidia le attività di tutela, conservazione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio culturale, archivistico e storico-artistico del Gruppo Intesa Sanpaolo, secondo linee programmatiche che ne valorizzino il profilo istituzionale. Contribuisce alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico italiano e promuove l'arte e la cultura in Italia e all'estero, attraverso attività di valorizzazione e promozione, atte a garantire la conoscenza e la pubblica fruizione del patrimonio culturale, musicale, editoriale, archivistico e storico-artistico del Gruppo Intesa Sanpaolo. Gestisce e coordina le attività culturali volte alla promozione e valorizzazione del polo museale Gallerie d'Italia e degli spazi adibiti ad attività culturali del Gruppo.
- d) *Fondazione Compagnia di San Paolo* è una fondazione di diritto privato che nasce con finalità filantropiche, per favorire lo sviluppo culturale, civile ed economico, grazie ai frutti del proprio patrimonio. In sintonia con il Documento Programmatico 2021-2024, nel suo perseguire un modello di società coerente agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la Compagnia lavora al fianco delle istituzioni per promuovere la cultura con uno sguardo nuovo che attinge alla creatività e all'arte

per rendere più attrattivi i territori, pensare e reinterpretare spazi in cui le persone diventano protagoniste, sviluppare nuove competenze e talenti, rapportarsi ai beni culturali con spirito di custodia e protezione. In tale quadro, nell'ambito della Missione "Creare Attrattività" riconosce nell'implementazione di nuove tecnologie e nello sviluppo di una più avanzata cultura dell'innovazione la possibilità di migliorare la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e di rendere i territori nostri territori e ai loro beni soggetti attivi in politiche di sviluppo e di crescita economica, sociale e culturale.

- e) *Scuola IMT Alti Studi Lucca* è un'istituzione universitaria, di ricerca e alta formazione con ordinamento speciale il cui oggetto principale di studio è l'analisi dei sistemi economici, sociali, tecnologici e culturali; ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dal presente Accordo; nell'esercizio delle proprie attività progetta, coordina e realizza programmi formativi e progetti di ricerca interdisciplinari e con metodologie sia tradizionali sia innovative, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche anche nei settori dell'Analisi e Gestione del Patrimonio Culturale e dei Museum Studies, anche all'interno dell'Unità di Ricerca LYNX – Center for the Interdisciplinary Analysis of Images, Contexts, Cultural Heritage e dei progetti previsti nel Programma Congiunto presentato dalle sei Scuole ad Ordinamento Speciale nell'ambito della Programmazione Triennale delle Università 2021-2023 (PRO3); ha ideato il framework concettuale oggetto del presente MoU.
- f) *Luiss Guido Carli* persegue, nell'esercizio della propria attività, il fine primario dell'elaborazione e della trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, della promozione e dell'organizzazione della ricerca, della preparazione culturale e professionale, del trasferimento dell'innovazione.
- g) *La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino*, nell'esercizio della propria attività, persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività museali. [Statuto, art.

2,2] La Fondazione si propone di accogliere gli standard internazionali dell'ICOM ripresi anche con decreto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di adottare come guida del suo operato verso il Museo Egizio la definizione ICOM del museo: “Il museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano in modo etico e professionale e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze.” (ICOM Statutes art. 3§).

- h) *Parchi Archeologici di Crotona e Sibari* è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'uomo e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone per scopi di studio, istruzione e formazione, arricchimento culturale e diletto. Ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 6 del D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, i Parchi esercitano, nel territorio di propria competenza, le funzioni spettanti ai soprintendenti Archeologia e belle arti e paesaggio e specificate dall’art. 41 del medesimo provvedimento legislativo, ossia relative alla conoscenza del patrimonio archeologico, architettonico, storico, artistico, etnoantropologico e paesaggistico, alla verifica e alla dichiarazione del suo interesse, alle attività di manutenzione e restauro, all’autorizzazione e al controllo sugli interventi di qualsiasi tipo su beni tutelati. I Parchi operano secondo i criteri di eticità, trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità e rendicontazione per garantire la conservazione e la salvaguardia dei propri beni mobili e immobili, per arricchire le collezioni e assicurare la valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio affidatogli. I Parchi sono un soggetto di ricerca, di crescita e di diffusione di conoscenze e centro per l’interpretazione della memoria storica e della cultura archeologica, che concorre al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica Italiana, nell’ambito della sua adesione all’Unione Europea e alla preservazione dei valori universali proclamati dall’Unesco. I Parchi provvedono ad assicurare e ad accrescere conoscenza, tutela e valorizzazione dell’area archeologica di Sibari, degli spazi

espositivi e delle collezioni museali a esso affidate attraverso programmi e progetti di ricerca nel settore dell'archeologia e degli ambiti scientifici connessi alla sua attività con risorse interne ed esterne; sono altresì responsabili della divulgazione delle nuove conoscenze acquisite presso la comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché presso i fruitori di ambito regionale, nazionale e internazionale. A tal fine i Parchi possono stipulare accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, atti, contratti, forme di partenariato con soggetti sia pubblici che privati, enti culturali e soggetti no profit a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

I Parchi assicurano stretti legami con il territorio attraverso la promozione della ricerca scientifica e la comunicazione al pubblico delle attività coordinate, perseguendo la partecipazione attiva delle comunità e dei cittadini, contribuendo allo sviluppo sociale della comunità locale. Essi si impegnano, inoltre, nella creazione di reti con i siti culturali del territorio per la costruzione di programmi integrati di crescita culturale e sociale e di sviluppo economico.

La missione dei Parchi è sviluppare e diffondere la conoscenza della Storia, dell'Archeologia e della Cultura Antica in generale, attraverso la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio, la ricerca scientifica e l'attività di formazione. I Parchi si rivolgono ad utenti di ogni età, condizione sociale, formazione culturale e provenienza geografica, progettando percorsi, itinerari, esperienze di visita innovative e coinvolgenti, che stimolino la comprensione del patrimonio, la curiosità culturale, l'attenzione ai processi storici, l'amore per la conoscenza. Il fine ultimo è contribuire alla creazione dell'identità culturale, della coscienza storica e critica, aumentando il livello di consapevolezza culturale del pubblico e proponendosi come spazio d'incontro, campo di ricerca, luogo di confronto di conoscenze e idee sul passato e sul presente.

I Parchi, che conservano vestigia connesse con le radici stesse della cultura occidentale, si propongono di attualizzare il proprio capitale di testimonianze e conoscenze, contribuendo a sviluppare elementi di riflessione operanti nel dibattito culturale contemporaneo.

- i) Le restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia (Covid-19), hanno ulteriormente evidenziato alcune vulnerabilità del settore del patrimonio culturale che necessitano lo sviluppo di nuove strategie, metodologie e strumenti finalizzati:
- a. alla conoscenza delle tipologie e comportamenti dei visitatori attuali e potenziali del patrimonio culturale nei diversi spazi e contesti (fisico, virtuale, attraverso device, etc.);
  - b. all'esercizio sostenibile delle funzioni di ricerca, conoscenza, tutela, conservazione, gestione, fruizione e valorizzazione;
  - c. al miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva al patrimonio culturale, anche conservato nei depositi, e alle sue pratiche;
  - d. allo studio e analisi delle interazioni fra fruizione online e fruizione fisica così da elaborare strumenti adeguati di supporto alla fruizione.
- j) Le Parti hanno manifestato l'interesse a collaborare per valorizzare il patrimonio culturale, renderlo accessibile alle diverse tipologie di pubblico e migliorare l'esperienza di fruizione del pubblico attuale e potenziale, lanciando nuovi progetti di ricerca metodologica e applicata, con l'obiettivo di creare conoscenza e consapevolezza; realizzare strumenti orientati alla sostenibilità; condurre ricerche innovative sia metodologiche sia applicative; elaborare strategie e politiche basate sui dati e la conoscenza; disegnare gli scenari futuri.

**TANTO PREMESSO, COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Oggetto del Memorandum of Understanding**

1.1 Con la sottoscrizione del presente documento (Memorandum of Understanding o anche MOU), le Parti daranno seguito ad una collaborazione con l'obiettivo di supportare la valorizzazione del patrimonio culturale italiano attraverso la creazione di un Hub di riferimento nazionale «Cultural Heritage Hub» (di seguito "CHH"), ovvero un ecosistema finalizzato ad accelerare il processo di innovazione nell'ambito del patrimonio culturale, tramite l'attivazione

di progetti, l'elaborazione di metodologie di analisi e soluzioni innovative, l'adattamento di soluzioni già presenti sul mercato e la realizzazione di ricerche metodologiche e applicate.

1.2 Il CHH potrà supportare le istituzioni e le reti del patrimonio culturale generando soluzioni innovative e veicolandone l'adozione, creando un ritorno sui servizi satellite del territorio (trasporto, accoglienza, iniziative culturali, eventi, servizi online).

1.3 Le Parti concordano che una preconditione necessaria all'innovazione nel settore del patrimonio culturale è l'adozione di una strategia di ricerca e di azione problem-driven, deliberatamente slegata da discipline e competenze predefinite, con un approccio inter- e multi-disciplinare. Al centro si pone il dominio applicativo (il patrimonio culturale) mentre vengono di volta in volta mobilitate competenze, anche formalmente distanti tra loro, necessarie alla realizzazione di progetti, all'analisi di dati, oggetti, istituzioni, contesti e politiche e alla elaborazione di metodologie e soluzioni.

1.4 Le Parti individuano come prioritari i seguenti ambiti:

- a. Raccolta, elaborazione ed interpretazione di dati relativi ai visitatori attuali e potenziali;
- b. Creazione di nuove soluzioni per la tutela, conservazione, restauro, accessibilità e fruizione sostenibili;
- c. lo scouting e l'analisi di modelli di sostenibilità per musei e istituzioni culturali anche basati su servizi, prodotti e strumenti innovativi;
- d. Analisi, organizzazione e accessibilità del materiale conservato nei depositi dei musei.
- e. Analisi di impatto di politiche, misure e provvedimenti relativi al Patrimonio culturale e alla cultura o che ne coinvolgano gli ambiti in modo sostanziale.

1.5 Al fine di cui all'art. 1.4, le Parti potranno incontrarsi periodicamente, per individuare ulteriori ambiti/aree di comune interesse e gli specifici progetti o iniziative che potranno essere

eventualmente attivati e per il monitoraggio del perseguimento degli obiettivi del presente accordo al fine di individuare possibili azioni migliorative.

1.6 Le Parti concordano nell'avviare le analisi di fattibilità per l'attribuzione di un'eventuale forma giuridica al CHH.

1.7 Resta inteso tra le Parti che la sottoscrizione del presente documento non obbliga in alcun tempo e modo le Parti alla negoziazione e/o stipula di alcun ulteriore accordo relativo agli specifici progetti e/o di qualsivoglia altro contratto.

## **Articolo 2 - Accordi di collaborazione**

2.1 Per lo sviluppo di potenziali progetti ai sensi dell'art. 1, tutte le Parti, o alcune di esse, potranno sottoscrivere specifici accordi attuativi di collaborazione ("Accordi di Collaborazione"). Resta inteso che ciascuna Parte sarà pienamente libera di concludere o meno detti Accordi di Collaborazione.

## **Articolo 3 - Durata e recesso**

3.1 Il presente Memorandum of Understanding è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà durata di 36 mesi. Eventuali rinnovi sono disposti in forma scritta. È in ogni caso escluso il tacito rinnovo del MOU.

3.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal MOU in qualsiasi momento con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare per iscritto alle altre Parti a mezzo PEC.

In tale caso la cessazione del presente MOU non produce effetti automatici sugli Accordi di Collaborazione in essere al momento del recesso.

Resta inteso che in caso di recesso è escluso a carico della Parte recedente qualsiasi onere, indennizzo, rimborso, risarcimento di sorta a favore delle altre Parti.

3.3 Alla scadenza del MOU, come pure in caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e previste dagli eventuali Accordi di Collaborazione già stipulati durante il periodo di validità del presente MOU, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

#### **Articolo 4 - Nomina dei referenti**

4.1 Ciascuna Parte è tenuta a nominare un proprio referente cui è affidato il compito di:

- concordare con il referente delle altre Parti la pianificazione degli incontri periodici di cui al precedente art. 1.5, fermo restando che tali incontri dovranno avere una periodicità non inferiore a 6 mesi.
- individuare gli ambiti/aree di reciproco interesse per gli eventuali progetti ai sensi dell'art. 1.

4.2. Ai fini di cui sopra:

- Intesa Sanpaolo, nomina come suo referente Dott. Michele Giuseppe Coppola;
- Intesa Sanpaolo Innovation Center nomina come suo referente Dott. Luigi Ruggerone;
- Compagnia di San Paolo nomina come suo referente la Dott.sa Francesca Gambetta;
- Scuola IMT Alti Studi Lucca nomina come suo referente Prof. Maria Luisa Catoni;
- Direzione Generale Musei nomina come suo referente Prof. Massimo Osanna;
- Luiss Guido Carli nomina come suo referente Prof. Mark Thatcher;
- Museo Egizio nomina come suo referente il Direttore, Dr Christian Greco;
- Parchi archeologici di Crotona e Sibari nomina come suo referente Dr. Filippo Demma;

4.3. Successivamente alla sottoscrizione del presente documento, ciascuna Parte può nominare come proprio referente un soggetto diverso da quello sopra indicato; in tale caso la nomina del nuovo referente andrà comunicata all'indirizzo delle altre Parti di cui all'art. 13.3 del presente documento.

#### **Articolo 5 – Aspetti economici e clausola di invarianza finanziaria**

5.1 All'attuazione del presente MOU le parti pubbliche provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5.2 Il presente MOU non prevede flussi finanziari fra le Parti e non comporta obblighi economici reciproci a carico delle Parti e ciascuna Parte sosterrà in proprio gli eventuali costi e spese connessi, ivi espressamente inclusi i costi relativi al proprio personale o ai terzi eventualmente coinvolti.

5.3 Eventuali obblighi economici a carico delle Parti connessi all'esecuzione di specifiche attività di collaborazione saranno stabiliti negli Accordi di Collaborazione, fermo restando quanto previsto nell'art. 7 del MOU.

## **Articolo 6 - Diritti di Proprietà Intellettuale**

6.1 Resta inteso che i dati e i materiali preesistenti al MOU coperti da proprietà intellettuale/industriale/brevetti e, in generale, tutto quanto messo a disposizione da una Parte in esecuzione dell'attività disciplinata nel MOU, resterà nella sua titolarità.

6.2 I diritti di utilizzazione economica e di proprietà intellettuale di quanto eventualmente elaborato e prodotto dalle Parti in esecuzione dei singoli Accordi di Collaborazione saranno disciplinati da specifiche pattuizioni contenute negli accordi stessi.

6.3 Ferma restando l'obbligazione di riservatezza di cui all'art. 10 del presente documento, il know how sviluppato durante l'esecuzione delle attività di cui al presente MOU potrà essere utilizzato liberamente dalle Parti nell'ambito delle proprie rispettive attività.

6.4 Ciascuna Parte garantisce che quanto dalla stessa reso disponibile o consegnato alle altre Parti in esecuzione di quanto previsto dalle Parti nel MOU:

- è legittimamente e pienamente utilizzabile
- non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a eventuali danni che, in difetto, la controparte, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire.

## **Articolo 7 - Coinvolgimento di terzi**

7.1 Nello svolgimento delle attività di cui al presente documento e agli eventuali Accordi di Collaborazione, ciascuna Parte potrà avvalersi di soggetti esterni ad essa, nel rispetto di quanto stabilito nei medesimi (e, in particolare, dalle previsioni in tema di riservatezza, trattamento dei dati personali e di utilizzo dei Risultati). Il ricorso all'opera di soggetti terzi dovrà avvenire a totale cura, responsabilità e spese della Parte che li coinvolge, rimanendo in ogni caso escluso ogni rapporto tra detti soggetti terzi e l'altra Parte e senza oneri economici aggiuntivi a carico di quest'ultima.

7.2 Ciascuna Parte rimane unica responsabile per qualsiasi obbligo o adempimento inerente al rapporto sia con il suo personale, sia con i terzi dalla stessa coinvolti, ivi compresi gli aspetti

retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali che ne derivano, nonché in relazione a eventuali diritti d'autore, diritti di proprietà industriale e qualunque altro diritto di privativa. Di conseguenza, ciascuna Parte terrà indenne e manlevata le altre Parti da qualsiasi pretesa avanzata in qualunque sede e a qualsivoglia titolo da parte del proprio personale e dei terzi dalla stessa coinvolti nelle attività.

## **Articolo 8 - Iniziative di comunicazione e divulgazione e uso dei segni distintivi**

8.1 Le Parti potranno promuovere iniziative congiunte di declinazione delle attività del MOU sul territorio, al fine di sensibilizzare le startup, le imprese innovative o altri attori/partner del network nazionale e internazionale delle Parti, sulle opportunità oggetto del presente MOU e su eventuali iniziative future da definirsi congiuntamente.

8.2 L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale derivanti dalle attività di cui al presente MOU dovranno essere previamente concordate tra le Parti coinvolte.

8.3 Le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dai singoli progetti regolati dagli Accordi di Collaborazione, saranno regolamentate tra le Parti coinvolte nei singoli accordi.

8.4 Ciascuna delle Parti non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi delle altre Parti senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.

8.5 Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l'esclusiva titolarità dei propri marchi e l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi concessa alle altre Parti non potrà in alcun modo essere intesa come concessione di alcun diritto sui marchi medesimi rispetto a quanto espressamente previsto.

## **Articolo 9 – Rispetto di specifiche normative**

9.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente MOU ciascuna di esse è tenuta - per gli ambiti di rispettiva pertinenza e per quanto a ciascuna di esse applicabile in base alla natura di ente pubblico o privato - ad adottare e rispettare, nonché a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori:

- i principi dettati dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- le misure per la prevenzione della corruzione, ai sensi della vigente normativa (L. n.190/2012, D. Lgs. n. 33//2013 e successive modificazioni e integrazioni), nonché delle condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Nella specie:

- Intesa Sanpaolo ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, Politiche di contrasto alla corruzione, un Codice etico e un Codice interno di comportamento di Gruppo, pubblicato sul sito internet: [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)
- Intesa Sanpaolo Innovation Center ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, Politiche di contrasto alla corruzione, un Codice etico e un Codice interno di comportamento di Gruppo, pubblicato sul sito internet [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com).
- Fondazione Compagnia di San Paolo ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 oltre ad un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito internet [www.compagniadisanpaolo.it](http://www.compagniadisanpaolo.it).
- Scuola IMT Alti Studi Lucca ha adottato un Codice di comportamento (disponibile al link [https://www.imtlucca.it/sites/default/files/codice\\_di\\_comportamento\\_imt\\_1.pdf](https://www.imtlucca.it/sites/default/files/codice_di_comportamento_imt_1.pdf)) in attuazione di quanto disposto dall'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, integrando e specificando i contenuti e le direttive di cui al Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del medesimo D. Lgs. 165/2001, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
- il Codice di comportamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è adottato con DM 597/2015 e s.m.i.
- Luiss Guido Carli ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, oltre ad un Codice Etico ([www.luiss.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti](http://www.luiss.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti)).
- Museo Egizio ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e un proprio Codice Etico (<https://www.museoegizio.it/trasparenza/>), oltre ad avere formalmente aderito al Codice Etico ICOM (<https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/code-of-ethics/>) in data 7 luglio 2022.

9.2 Le Parti si danno atto che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione dell'Accordo, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c, fatti ovviamente salvi a carico della Parte inadempiente gli obblighi di risarcimento, nell'ipotesi in cui dalla suddetta violazione derivino danni concreti, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste nel citato D.Lgs. n. 231/2001.

### **Articolo 10 - Riservatezza**

10.1 Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dalle altre Parti per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti, dati (ivi compresi i dati personali) delle altre Parti che vengano comunicati in virtù del MOU.

10.2 L'obbligo di riservatezza viene meno qualora le Parti riceventi siano in grado di dimostrare che:

- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento delle Parti riceventi;
- la Parte detentrica delle informazioni riservate informi i riceventi che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le informazioni riservate siano comunicate alle Parti riceventi in buona fede da una terza parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
- le informazioni riservate siano state sviluppate dalle Parti riceventi in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrica o nel caso in cui tali informazioni fossero già note ai riceventi prima della divulgazione delle stesse.

10.3 Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui le Parti riceventi siano obbligate a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica Autorità. In tal caso le Parti riceventi dovranno, prima di comunicare o divulgare tali informazioni

riservate e, in ogni caso, se consentito dalle normative applicabili, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrici, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

10.4 Salvi diversi accordi, l'obbligo di riservatezza vincolerà le Parti anche per un periodo di almeno 2 anni successivo al termine del MOU.

### **Articolo 11 - Trattamento dei dati personali**

11.1 Le Parti dichiarano che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di negoziazione, perfezionamento e gestione del MOU verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali agli stessi, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare in relazione all'adozione delle misure di sicurezza.

11.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al MOU dovranno tempestivamente essere comunicate tra le Parti.

### **Articolo 12 - Salute e Sicurezza sul lavoro**

12.1 Ciascuna Parte è naturalmente responsabile del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nei propri locali, fermo restando che i soggetti coinvolti nelle attività dovranno comunque uniformarsi e rispettare le policy e i regolamenti tempo per tempo vigenti nelle strutture ospitanti.

### **Articolo 13 – Legge applicabile e Foro competente**

13.1 Il presente MOU è regolato dalla Legge italiana.

13.2 Fermo restando l'impegno a risolvere amichevolmente eventuali controversie, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente MOU, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Articolo 14 – Varie**

14.1 Non esclusività Il presente MOU ha carattere non esclusivo. Le parti potranno sottoscrivere ulteriori accordi aventi a oggetto le attività oggetto del presente MOU.

14.2 Modifiche. Eventuali modifiche del MOU dovranno essere specificamente ed espressamente convenute per iscritto via PEC e sottoscritte dalle Parti.

14.3 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal MOU dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente effettuate se spedite mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, anticipata via email, alle Parti ai seguenti indirizzi:

per Intesa Sanpaolo Innovation Center

[innovationcenter@pec.intesasanpaolo.com](mailto:innovationcenter@pec.intesasanpaolo.com)

c.a. Dott. Luigi Ruggerone

per Intesa Sanpaolo

[beniartistici@pec.intesasanpaolo.com](mailto:beniartistici@pec.intesasanpaolo.com) c.a. Dott. Michele Giuseppe Coppola

per Fondazione Compagnia di San Paolo

[obiettivocultura@pec.compagnia.torino.it](mailto:obiettivocultura@pec.compagnia.torino.it)

c.a. Dott.ssa Francesca Gambetta

per Scuola IMT Alti Studi Lucca

[imtlucca@postecert.it](mailto:imtlucca@postecert.it)

c.a. Ufficio Prof.ssa Catoni [marialuisa.catoni@imtlucca.it](mailto:marialuisa.catoni@imtlucca.it)

per Direzione Generale Musei

[dg-mu@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-mu@pec.cultura.gov.it)

c.a. Direzione Generale [dg-mu@cultura.gov.it](mailto:dg-mu@cultura.gov.it); [dg-mu.servizio2@cultura.gov.it](mailto:dg-mu.servizio2@cultura.gov.it)

per Luiss Guido Carli



[rettorato@luisscert.it](mailto:rettorato@luisscert.it)

[mthatcher@luiss.it](mailto:mthatcher@luiss.it)

c.a. Prof. Mark Thatcher

per Museo Egizio

[fme.torino@pec.museoegizio.it](mailto:fme.torino@pec.museoegizio.it)

[christian.greco@museoegizio.it](mailto:christian.greco@museoegizio.it)

c.a. Direzione

per Parchi archeologici di Crotone e Sibari

[pa-sibari@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-sibari@pec.cultura.gov.it)

[filippo.demma@cultura.gov.it](mailto:filippo.demma@cultura.gov.it)

c.a. Direzione

La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre Parti.

14.4 Comportamenti tolleranti. Eventuali comportamenti tolleranti, anche reiterati, di una delle Parti al mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dal MOU non saranno costitutivi di alcun diritto a favore delle altre Parti, né modificativi dei suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere i propri diritti.

14.5 Autonomia delle Parti. Fermo quanto espressamente previsto nel MOU, le Parti manterranno la propria completa autonomia gestionale e operativa nelle attività rispettivamente condotte nell'esecuzione del MOU stesso.

\*\*\*

Abbiamo provveduto a ritrascrivere integralmente e sottoscrivere in ogni pagina, a mezzo di rappresentate debitamente autorizzato, il contenuto della presente in segno della nostra accettazione.

Distinti saluti

Luogo\_Cassano allo Ionio (CS)\_, data\_23/10/2024\_\_



**Il Direttore dei Parchi Archeologici**

**di Crotone e Sibari**

**Dott. Filippo Demma**

\*\*\*

Il Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, Dott. Filippo Demma, dichiara di approvare, con specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole dell'Accordo: art. 3.2 (Recesso), art. 7.2 (Coinvolgimento di terzi – manleva), art. 12.2 (Foro competente) e art. 13.2 (Cessione).



**Il Direttore dei Parchi Archeologici**

**di Crotone e Sibari**

**Dott. Filippo Demma**